



CITTÀ DI ALATRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, 1 - ALATRI



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE CON PIANO DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO URBANO
DEGLI SPAZI PER PUBBLICI ESERCIZI COMMERCIALI E DI
SERVIZIO PER IL RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)**

- PARTE 1 -

CENTRO STORICO E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO

APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 091 del 20/12/2017,
PUBBLICATA in data 09 GENNAIO 2018.

Articolo 1 INDIRIZZO GENERALE e **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Al fine di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, di **manufatti e strutture pertinenziali per esigenze temporanee e precarie** individuati di seguito come “*debors*”.

Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “*suolo pubblico*” o “*spazio pubblico*”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

L'ambito di applicazione del regolamento è limitato al centro storico e alla relativa fascia di ml. 150,00 della città di Alatri (*art. 29 commi 3 e 5 delle N.T.A. del P.T.P.R.*), così come individuato dall'allegata planimetria (*Scheda inquadramento Territoriale e Urbanistico*) è comunque esclusa l'occupazione di suolo pubblico con “*debors*” a tutte quelle attività di ristoro prive di servizi igienici a disposizione dell'utenza, salvo le deroghe concesse dai competenti organi in data antecedente al presente regolamento.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (*G.U. Suppl. Ord. 20/10/2001, n. 239*).
- D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e successive modificazioni - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*G.U. 30/09/2010, n. 227*).
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo codice della strada (*G.U. 18/05/1992, n. 114*).
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (*entrato in vigore 06/04/2017*) - (*Dalla data della sua entrata in vigore viene abrogato il D.P.R. 09/07/2010, n. 139*).
- Circolare del Mi.B.A.C.T. – Ufficio Legislativo - del 11/04/2017 prot. 0011688 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: “*Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”.
- Circolare del Mi.B.A.C.T. del 21/07/2017. n. 42 prot. 0021322 - Circolare applicativa del d.P.R. n.31 del 2017, “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”.

- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*.
- Piano Territoriale Paesaggistico - *“Piano Paesistico P.T.P.” (suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98), “aree e beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1-ter ed 1-quinquies della l. 431/1985”;*
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – *“Piano Paesistico P.T.P.R.” (D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007, così come modificata e integrata con DGR n. 1025 del 21 dicembre 2007), e successiva deliberazione della Giunta regionale che ha approvato il 07/03/2016 la proposta n. 2918, adottata con decisione n. 6 del 08 marzo 2016 avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche”;*
- Piano Regolatore Generale “P.R.G.” adottato con Delibera Consiliare n. 112 del 31/07/1964 e successive n. 118 del 29/08/1964, n. 119 del 03/09/1964 e n. 120 del 06/09/1964, approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2736 del 23/12/1971, di seguito denominato “P.R.G.”;

Articolo 2 DEFINIZIONI

Per *“dehors”* si intende l’insieme degli elementi che per costruzione e destinazione sono facilmente rimovibili e di uso temporaneo, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa, per un periodo di tempo nell’arco dell’anno.

Le strutture i *“dehors”*, come sopra definiti, debbono essere costituiti da manufatti, che pur assicurando la massima stabilità costruttiva, sono caratterizzati da *“precarietà e facile amovibilità”*, purché diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con *“dehors”* si intende l’installazione degli stessi limitata nel tempo, i quali devono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione; possono essere anche ancorati agli edifici adiacenti purché l’ancoraggio sia prontamente e facilmente rimovibile.

Il *“dehors”* può essere *“aperto”*, con struttura semichiusa o chiusa.

- per *“aperto”* si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, quali fioriere, poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l’ambiente;
- per struttura *“semichiusa o chiusa”* si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

Articolo 3 TIPOLOGIE DEI DEHORS

Gli elementi del *“dehors”* dehors di cui all’art.2 sono classificati come di seguito indicato:

⇒ arredi di base: *tavoli, sedie, poltroncine, panche, paraventi;*

⇒ elementi complementari di copertura e riparo in particolare: *ombrelloni, tende a sbraccio, gazebi, pedane, fioriere, ecc.*;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

⇒ elementi complementari per “*debors aperto*”: copertura con ombrelloni, tende a braccio;

⇒ elementi complementari del “*debors semichiuso*”: copertura di cui sopra con protezioni laterali e/o frontali (*paravent*);

⇒ elementi complementari per “*debors chiuso*”: struttura chiusa di tipo scatolare;

⇒ elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;

⇒ ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni: gazebi, ecc... comunque non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

Articolo 4

DEFINIZIONE e DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le strutture temporanee sono soggette ad apposita “*autorizzazione amministrativa espressa*” di seguito “*autorizzazione*”.

Al fine del presente regolamento, il periodo di installazione è temporaneo e stagionale e si intende per occupazione:

- occupazione stagionale, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore o pari a mesi sei (*180 giorni*);

- occupazione temporanea, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a 364 giorni.

L'autorizzazione non è prorogabile.

~~La domanda e tutta la documentazione prevista dal successivo articolo deve pervenire presso l'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno e contenere la richiesta di autorizzazione per l'occupazione per l'anno in corso, anche per periodi frazionati. (*)~~ Gli esercizi pubblici già titolari di autorizzazione dovranno presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno. Per tutte le nuove attività si fa riferimento a quanto previsto all'art. 5, ovvero in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e ADEMPIMENTI e PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un “*debors*” su suolo pubblico (*o privato gravato da servitù di uso pubblico*), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere l’ “*autorizzazione*”.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare al Settore Attività Produttive - Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e ss.mm.ii., secondo le modalità telematiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, formale istanza, in bollo, almeno **90 gg** prima del termine iniziale dell'occupazione del “*debors*” richiesta se contestualmente viene richiesta anche autorizzazione ai fini paesaggistico-ambientali-storici-architettonici-monumentali, **30 gg** negli altri casi. L'istanza dovrà tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA , nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il "dehors";
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione (*fasce orarie*);
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- ⇒ progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in duplice copia, di norma in scala opportuna (*1:50, 1:100, 1:200*), nel quale, con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il "dehors" viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
- ⇒ planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.
- ⇒ disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
- ⇒ rendering o viste prospettiche dei "dehors" contestualizzate nell'ambiente urbano;
- ⇒ relazione tecnica con descrizione dei materiali, delle forme e dei colori degli elementi costituenti il "dehors";
- ⇒ certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di: idoneità statica e sismica dell'opera di progetto, ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell'opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive;
- ⇒ certificazione di conformità al D.M. 37/08 dell'impianto elettrico e d'illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- ⇒ fotografie a colori del luogo dove il "dehors" dovrà essere posizionato;
- ⇒ nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;
- ⇒ autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- ⇒ copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

- ⇒ polizza fidejussoria (*bancaria o assicurativa*) di Euro 1.500 (*millecinquecentoeuro*), prestata a favore del Comune di Alatri, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, con esclusione dei “*dehors*” costituiti esclusivamente da ombrelloni, tavolini e sedie;
- ⇒ pareri obbligatori, nulla osta (*qualora necessari per casistiche particolari*) per eventuali vincoli e acquisizione di qualsiasi altro parere favorevole o autorizzazione espresso dagli uffici comunali (Polizia Locale, Settore Edilizio, Patrimonio e LL.PP.) e/o da rilasciare a cura di altri Enti (*Mi.Ba.C., Regione, Provincia, A.STR.A.L. ecc.*);
- ⇒ qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria, anche non in scala, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione della disciplina di sosta, l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali, nonché la descrizione dei materiali, delle forme e dei colori;
- ⇒ diritti di segreteria per il rilascio dell'autorizzazione.

Il titolo autorizzatorio è rilasciato, con le prescrizioni tecniche e quelle a garanzia della viabilità, dal competente Responsabile di Settore Attività Produttive giuste disposizione del D.P.R. n. 160/10.

Il titolo deve recare scritto l'obbligo di rimozione della struttura qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

Il “*dehors*” deve essere rimosso entro il termine della concessione di suolo pubblico. A rimozione avvenuta l'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, constatato lo stato dei luoghi, e comunicato al Settore Attività Produttive di provvede ad estinguere la polizza fidejussoria e a restituire, entro 15 giorni, la somma versata all'avente diritto.

I “*dehors*” da collocarsi su aree private sono soggetti alla disciplina del presente regolamento per quanto attiene ai colori, alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei materiali, agli stili architettonici, all'intonazione con il contesto degli edifici circostanti e al contesto monumentale.

La collocazione dei “*dehors*” su aree private è soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento ad esclusione della garanzia della polizza fidejussoria (*bancaria o assicurativa*).

MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Lo Sportello Unico Attività Produttive, preposto all'istruttoria delle domande, verificata la completezza delle stesse e della documentazione allegata, provvede preliminarmente ad inviare a tutti i Settori eventualmente coinvolti, Polizia Locale, Ambiente, Edilizio, Patrimonio, Lavori Pubblici, Manutenzione e Cultura che entro e non oltre **10 gg.** potranno esprimere un “*parere*” motivato in ordine alla ammissibilità e/o non ammissibilità, oppure esprimere un “*parere*” con prescrizioni da allegare all’*“autorizzazione”*.

Tali “*pareri*”, congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La mancata comunicazione del *"parere"* entro il termine di **10 gg.** equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità del responsabile di Settore, nonché quelle dei singoli dipendenti, per l'assenso reso, allorché implicito.

Le richieste documentali per incompletezza della domanda come i *"pareri"* congruamente motivati di dissenso che indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, interrompono ogni termine procedimentale al fine del rilascio dell'*"autorizzazione"*. Il Procedimento interrotto riprenderà, quando il titolare dell'esercizio presenterà la documentazione mancante suddetta.

Entro **30 gg.** dalla presentazione della domanda, verificata la completezza, lo Sportello Unico Attività Produttive, provvederà al rilascio dell'autorizzazione.

In ordine alla verifica della completezza documentale ed alla verifica degli interventi proposti, il Settore Attività Produttive potrà essere assistito nell'istruttoria dal personale del Settore Edilizio – Sportello Unico per l'Edilizia (*per l'endo-procedimento edilizio*).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda e tutta la documentazione nel presente articolo deve pervenire presso il Settore Attività Produttive – Servizio S.U.A.P. entro il 31 gennaio di ogni anno e contenere la richiesta di autorizzazione per l'occupazione per l'anno in corso, anche per periodi frazionati.

Per la nuova autorizzazione, nel caso in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico – amministrativo della domanda originaria, l'istanza non deve essere corredata dalla documentazione prevista per la suddetta procedura. Per la nuova autorizzazione il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. L'istanza dovrà contenere la dichiarazione resa in forma di atto notorio, attestante la totale conformità del *"dehors"* rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni dovuti inerenti il *"dehors"* riferiti all'anno precedente.

MODALITA' DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA

PREMESSE - L'Amministrazione Comunale ha fatto ricorso alla *"proposta"* di uno strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale, costituito da accordi di collaborazione tra il Ministero e l'Ente previsti dagli art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 34 della legge 267/2000 con più richieste rivolte al Mi.B.A.C.T. (*note prot. 0012448 del 30/04/2015, prot. 005623 del 16/02/2016 e prot. 0010872 del 21/03/2017*). Per tipologia di intervento possono essere classificati di lieve entità che coinvolgono competenze proprie appartenente alla autonomia territoriale, che si delineano come interventi di carattere seriale e ripetitivo soggetti quindi a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-descrizionali, impongono *"Accordi Preventivi"* tra amministrazioni titolari di competenze parallele, principio enunciato nella Circolare del Mi.B.A.C. del 21/07/2017. n. 42 prot. 0021322 - Circolare applicativa del d.P.R. n.31 del 2017.

Considerato che il Mi.B.A.C.T. con nota prot. 0005603 del 05/05/2017 non ha considerato *"rilevante"* ricorrere per la Città di Alatri al suddetto strumento di *"Accordo"* ritenendo utile l'adozione del presente Regolamento, ma rinviando il tutto all'applicazione per ogni singolo caso alle disposizioni di legge previste dalla Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04.

Considerato inoltre, che il Mi.B.A.C.T. con la suddetta nota prot. 0005603 del 05/05/2017, esaminata la documentazione inviata (*Schede Tecniche allegate al presente Regolamento*) ha espresso un parere favorevole come carattere di indirizzo all'adozione dello strumento di governo (*Regolamento*).

Nei casi di richiesta anche dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e/o ordinaria ai fini paesaggistico-ambientali-storici-architettonici-monumentali, contestualmente lo Sportello Unico Attività Produttive provvede alla trasmissione del fascicolo al Settore Edilizio – Sportello Unico Edilizia – Servizio Edilizia Ambientale che provvederà all'istruttoria ed all'eventuale rilascio della specifica autorizzazione paesaggistico-ambientale-storico-architettonico-monumentale (*nei casi previsti*).

L'autorizzazione paesaggistica ha una **validità quinquennale** e consente l'occupazione secondo le modalità assentite e per l'arco temporale indicato nel provvedimento. A tali fini, fermo restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e/o ordinaria **per la prima installazione**, per le successive richieste nell'arco del quinquennio di validità dell'autorizzazione paesaggistica, non sarà necessario la ripresentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica qualora la richiesta della nuova "*autorizzazione*" all'installazione riguardi un "*dehors*" che non ha subito modifiche di carattere dimensionale, materiali, ubicazione ecc., rispetto a quello precedentemente autorizzato.

INTERVENTI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA o SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA (*D.P.R.n. 31/2017*)

Il d.P.R. n. 31/2017 di cui si rimanda all'art. 1 del presente Regolamento - definisce una serie di interventi "*di lieve entità*" esclusi dalla necessità di richiedere il nulla osta, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l'istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata. La Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21/07/2017, n. 42, fornisce ampi chiarimenti interpretativi per l'applicazione dello stesso Decreto.

Alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico della materia caratterizzata dall'emanazione del d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e del combinato disposto degli artt. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004 e 1 del d.P.R. n. 139 del 2010, l'ordinamento non richiede il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche a chi ponga in essere interventi che non comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del d.P.R. 13/02/2017, si forniscono le seguenti disposizioni ed indicazioni. Non sono in particolare soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di seguito indicate:

Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (*di cui all'art. 2, comma 1 del d.P.R. 13/02/2017*)

(A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare -

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,

pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo)

Vengono classificate appartenenti a questo tipo di intervento, e sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, *(fatto salvo diverso accertamento, e/o nuove disposizioni)* le seguenti tipologie:

- ⇒ arredi di base: *tavoli, sedie, poltroncine, panche, paraventi;*
- ⇒ elementi complementari di copertura e riparo in particolare: *ombrelloni, tende a sbraccio, gazebi, pedane, fioriere, ecc.;*
- ⇒ *“dehors aperto”*: copertura con ombrelloni, tende a braccio;
- ⇒ *“dehors semichiuso”*: copertura di cui sopra con protezioni laterali e/o frontali (*paraventi*);
- ⇒ elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;
- ⇒ ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni: gazebi, ecc... comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

Allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato *(di cui all'art. 3, comma 1 del d.P.R. 13/02/2017)*

(B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare)

Vengono classificate appartenenti a questo tipo di intervento, e sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, *(fatto salvo diverso accertamento, e/o nuove disposizioni)* le seguenti tipologie:

- ⇒ ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni: gazebi, ecc... superiore a 120 giorni e non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

(B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale)

Vengono classificate appartenenti a questo tipo di intervento, e sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica, *(fatto salvo diverso accertamento, e/o nuove disposizioni)* le seguenti tipologie:

- ⇒ *“dehors chiuso”*: struttura chiusa di tipo scatolare;

TARIFFE

Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa comunale.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

I titolari *“dell'autorizzazione”* sono obbligati a:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante;
- sistemare all'interno del locale seggiole e tavoli se la chiusura dell'esercizio supera i tre giorni;
- alla scadenza della concessione, rimuovere l'occupazione integralmente e ripristinare il suolo nello stato originario, a meno che non venga rilasciato un nuovo provvedimento autorizzatorio con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza;
- non arrecare alcun danno al selciato e/o altro tipo di pavimentazione e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti ecc. relativi a sottoservizi esistenti;
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti;
- pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
- ritirare l' "autorizzazione" prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

Articolo 6

CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

I "debors" devono inserirsi nell'ambiente urbano rispettandone il contesto, con particolare riguardo agli edifici storici, ai monumenti, ai beni artistici ed ambientali, il tutto secondo come riportato nelle schede tecniche allegate.

Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

Le strutture e i manufatti dei "debors" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Comunque la collocazione dei "debors" deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dall'art. 20 e dall'art. 18 co. 2 del D.Lgs. 285/92 (*Codice della Strada*) e deve realizzarsi, di norma, nell'area antistante il pubblico esercizio del concessionario, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

Non è consentito installare "debors" o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

L'occupazione di norma non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente; inoltre gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali, fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane dove, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza pedonale, sarà possibile installare i "debors" in zona non antistante l'ingresso al pubblico esercizio.

Sono escluse le zone pubbliche quali aree verdi, aiuole, marciapiedi, alberature anche singole nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva; possono, comunque, essere consentite allocazioni in aree verdi nelle quali l'installazione non comporti una consistente sottrazione di spazio a verde pubblico. Il caso sarà soggetto a valutazione dell'Ufficio Tecnico – Settore Ambiente e LL.PP. che disporrà tempi, modi e prescrizioni al fine di salvaguardare il verde pubblico.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso.

I "debors" devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori.

Nelle zone di pregio turistico-ricettivo, la localizzazione dei manufatti temporanei non deve comportare l'alterazione delle caratteristiche architettoniche che identificano l'ambiente, nello spirito di salvaguardia e tutela.

L'installazione delle strutture precarie dei "debors" nell'area di pertinenza degli edifici vincolati e aree vincolate, monumenti ai sensi del del D. Lgs. 42/2004 e dal P.R.G., dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al parere dell'autorità preposta; né dovranno limitare la visibilità e/o la fruizione collettiva del monumento stesso.

L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "debors" devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli che confluiscono nelle arterie pedonali centrali le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle arterie centrali.

Quando nella medesima area insistano più strutture temporanee tra le stesse deve essere interposta una fascia di rispetto di almeno tre metri tra i relativi perimetri.

L'occupazione di suolo per la collocazione dei "debors" non può superare quanto indicato nelle schede allegate al presente Regolamento e deve rispettare il contenuto delle stesse schede allegate che ne fanno parte integrante del presente Regolamento.

I “*dehors*” autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell’esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai “*dehors*”.

Nel caso in cui l’installazione di un “*dehors*” venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico monumentali e paesaggistiche del luogo, l’Amministrazione nega o revoca l’autorizzazione ed eventuali installazioni devono essere rimosse, a cura e a spese del titolare dell’esercizio pubblico.

E’ facoltà del Comune concedere l’autorizzazione in deroga alle prescrizioni precedentemente esposte quando il Comando della Polizia Locale abbia accertato che non vi sono pericoli per la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni, fatti salvi i diritti di terzi e le norme sulla salvaguardia dei beni artistici, architettonici e ambientali.

Articolo 7

PUBBLICITA’ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS E TENDE

Sugli elementi componenti i “*dehors*” sono ammessi soltanto messaggi pubblicitari propri dell’esercizio commerciale, ovvero il nome e la tipologia cui l’esercizio pubblico appartiene. Gli elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il “*dehors*” e il contesto architettonico e/o monumentale circostante.

Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. Non sono ammessi messaggi di terzi. I “*dehors*” all’interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente il contesto architettonico e/o monumentale circostante.

All’interno del “*dehors*” è consentita l’installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40, posto su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite.

La pubblicità dovrà essere autorizzata con separato atto ai sensi del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni e Pubblicità.

Articolo 8

SUPERFICI AUTORIZZABILI

Temporaneamente i manufatti e le strutture precarie individuati come “*dehors*”, oggetto del presente regolamento, potranno avere una superficie:

- su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, non superiore al 50% della superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di mq. 20 fino ad un massimo di mq. 100;
- su suolo privato fino a un max. di mq. 150;
- su superfici a terrazzo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di 20 mq.

Nel caso di utilizzo, per una singola struttura, di più aree insistenti su suolo pubblico, su suolo privato ad uso pubblico e su suolo privato, si potrà ammettere il cumulo fino a una superficie max di mq. 100.

Articolo 9

LAVORI NEL SITO DEL DEHORS

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere indifferibili e urgenti di pubblico interesse, manutenzione straordinaria delle proprietà comunali, interventi urgenti di Enti erogatori di servizi di prima necessità, di opere urgenti da eseguire a cura di terzi proprietari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero, quest'ultima dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori salvo casi urgenti e indifferibili.

La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili, conformemente al Regolamento Tosap.

Articolo 10

CARATTERISTICHE TECNICHE, MATERIALI, ELEMENTI DI ARREDO

ELEMENTI COMPLEMENTARI DI DELIMITAZIONE (paravento)

Sono ammessi, per la perimetrazione delle superfici oggetto di occupazione, elementi modulari costituiti da pannello frangivento in vetro temperato, policarbonato o altro materiale traslucido inseriti in telaio metallico o ligneo, secondo gli schemi allegati. Le barriere dovranno avere un'altezza fra i 90 e i 100 cm. costituita da un esile telaio in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e pannellatura, come suddetto, trasparente ed incolore. Se la zona è poi esposta all'inquinamento di gas di scarico in prossimità di aree o vie a traffico veicolare l'altezza della barriera deve essere non inferiore a m. 1,50 (*Scheda n. 15*). Gli elementi modulari di delimitazione dovranno essere autoportanti e muniti di piede stabilizzatore, la specchiatura superiore potrà essere in policarbonato trasparente, maglia di legno, plexiglas o vetro temprato di sicurezza dello spessore minimo di 5 mm. E' in ogni caso esclusa la possibilità di allocare elementi con specchiatura scura affinché, dalla strada, sia sempre possibile vedere l'attività che si svolge all'interno del "dehors". Tali elementi non potranno essere d'altezza maggiore di 2 mt.

PEDANE (vedere schemi tipo e dettagli schede allegate)

Nelle aree pedonali non è consentita la collocazione di pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata esclusivamente in legno, trattato con impregnante idrorepellente. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale mobilità delle stesse.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali, si riserva la facoltà di negarne l'installazione.

Si ribadisce il concetto che tutti gli elementi in legno, presenti nei "dehors", dovranno essere muniti di trattamento ignifugo.

TAVOLI e SEDIE

I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare.

I tavoli possono essere in metallo verniciato color grafite, ma anche in legno naturale tinteggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico. E' vietato l'uso di tavoli in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design che sarà comunque opportunamente valutato in sede di istruttoria.

Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli e le sedie devono avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.

Tavoli e sedie dovranno essere degli stessi materiali della struttura portante se presente o degli ombrelloni e d'intonarsi con esse nei colori.

APPARECCHI RISCALDANTI E REFRIGERANTI

E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

I "dehors" e per ogni altro "elemento di impresa" in occasione di particolari manifestazioni possono essere dotati dell'impianto elettrico e d'illuminazione per costruzione o realizzato e certificato da tecnico abilitato conformemente alla D.M. 37/08.

Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d'interferenza con l'illuminazione pubblica e le segnaletiche stradali, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

Non è ammessa la collocazione di giochi da trattenimento elettronici e non elettronici.

Non è ammesso dotare il "dehors" d'impianto per la diffusione della musica o di apparecchi audiovisivi.

Per ogni "dehors" e per ogni altro "elemento di impresa" in occasione di particolari manifestazioni deve essere presente almeno un estintore a polvere di almeno 6 kg e comunque devono rispettare la vigente normativa in materia.

CESTINI E POSA CENERI DA ESTERNO

E' ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

ELEMENTI DI COPERTURA

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso "dehors".

Se realizzata con ombrelloni, è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie, così come rappresentati nei rendering

allegati (*schede nn. 19,20,21,22,23*). La struttura portante (*di dimensioni contenute*) deve essere in legno naturale o metallica color grafite, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato (*di materiale ignifugo*), in tinta unita di colore panna /ecru . I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

La base dovrà essere appesantita da zavorre o da altro apposito sostegno, oppure “*semplicemente*” ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di una autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale, tale da assicurare in ogni caso la resistenza alla pressione del vento. Gli ancoraggi dovranno tutti essere immediatamente amovibili e posti in opera a secco, senza l’uso di cementanti edili o plastici.

FIORIERE (*vedere schemi tipo e dettagli schede allegate*)

L’utilizzo delle fioriere, è consentito esclusivamente come elemento di arredo. Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell’occupazione del suolo.

L’altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm., tranne casi particolari che possono essere concordati con l’Amministrazione Comunale e l’altezza complessiva, compresa l’essenza a dimora, non deve superare i m.1,50.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla scheda tecnica n. 18 (*schema fioriera*) e alle schede di rendering.

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- Legno, terracotta o ghisa al naturale.

In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del “*debors*” e con l’ambiente circostante.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

DEHORS (*vedere schemi tipo e dettagli tecnici e materiali - schede allegate*)

Con la presente deliberazione vengono definite le tipologie, le caratteristiche costruttive e architettoniche e le colorazioni ammesse per i “*debors*” nelle diverse zone del territorio comunale.

Nel premettere che l’oggetto “*debors*” è inteso, nel progetto, come oggetto di design, oggetto d’arte, che trova collocazione nella città per ornare spazi difficili che necessitano di trasformazione.

Obiettivo per la Città è anche arredare il suolo pubblico e privato, creare alterazioni invisibili a favore del visibile, introdurre immagini che non alterino il significato del luogo ma che al contrario lo enfatizzino dolcemente.

Particolare attenzione è stata rivolta alla compatibilità dei materiali e al loro utilizzo attraverso la scelta di soluzioni tecniche a basso impatto ambientale, costi equi, e scelte mirate ad una buona soluzione architettonica.

DETTAGLI TECNICI - I “*debors*” sono costituiti da struttura in legno dotata di elementi verticali e orizzontali quali pilastri, travi (*struttura primaria*) e travetti (*struttura secondaria inglobati all’interno della struttura primaria*), a sostegno della copertura in tavolato di legno opportunamente impermeabilizzata; La scelta del materiale “*legno*” è dovuta alle sue

caratteristiche: ecologico, ecocompatibile e di facile lavorazione, reperibilità ed amovibilità. E' previsto un *modulo base di 300 x 300 cm*, di cui si possono realizzare all'occorrenza multipli: fino ad un max della superficie autorizzabile prevista nel suddetto nell'art. 7, o sottomultipli: dim. *minime 300 x 150 cm*, con una superficie minore o uguale al 50% della superficie commerciale; tali moduli permettono agevoli riproduzioni sia in serie sia adattabili ai vari contesti; resta fissata l'idea architettonica pur variando l'organizzazione funzionale degli spazi; Il modello si basa sulle *"forme elementari del quadrato e del rettangolo"*. In tema di altezza minima interna può ritenersi ovunque assegnabile per i *"debors"* il valore di metri 2,70 trattandosi d' allestimento per definizione precario. Obiettivo principale e scopo dell'intervento è di minimizzare gli spessori di tutti gli elementi costitutivi del *"debors"* (*elementi orizzontali, verticali e di chiusura*) in modo da interagire armonicamente con il contesto e ridurre la percezione del *"debors"* come elemento estraneo, ma proponendo una tipologia riconoscibile secondo una proposta unitaria, un vero e proprio Concept per la Città di Alatri.

Alla base dei *"debors"* è prevista una pedana costituita da tavolato piano in legno con struttura di supporto in legno o in profilati metallici, opportunamente schermata, con finitura di legno, la parte a vista (in materiale ignifugo).

Tutti gli spazi sono progettati in modo da essere completamente accessibili anche a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, integrando all'interno della struttura stessa sistemi, quali rampe con pendenza non superiore all'8%, per colmare i dislivelli tra il piano della strada o del marciapiede e il livello interno del *"debors"*.

Come elementi di schermatura dei *"debors"* sono possibili due diverse soluzioni, la prima, con listelli in legno orizzontali alternati ad uno spazio vuoto che creano un gioco di ombre in proiezione, la seconda con elementi verticali in vetro, senza infisso, opportunamente agganciati a meccanismi in grado di permettere la chiusura, dell'intera facciata o l'apertura grazie alla possibilità di raccolta delle ante in vetro su un lato del *"debors"*, occupando pochissimo spazio.

Un altro elemento di delimitazione è rappresentato dalle fioriere, anch'esse parte integrante dei *"debors"*, sono realizzate in legno e costituite da portavasi di altezza e larghezza pari a 40 cm, di lunghezza variabile a seconda delle esigenze estetiche e progettuali. L'esterno delle fioriere è caratterizzato da pareti in legno sovrapposte da listelli di legno in rilievo in grado di creare un gioco d'ombra.

La copertura costituita da travi, travetti, tavolato, impermeabilizzazione, sarà inglobata all'interno di una fascia, in rame o alluminio verniciato alle polveri color rame, che fungerà da canale di gronda per il convogliamento delle acque meteoriche.

La scelta delle colorazioni selezionate per il legno sono principalmente due, legno dal colore naturale chiaro o legno bianco, sbiancato, non trattato, in grado di conservare le sue naturali venature.

La struttura portante, *"semplicemente"* ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di una autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale, tale da assicurare in ogni caso la resistenza alla pressione del vento.

I montanti dovranno essere fissati al suolo esclusivamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, senza l'uso di cementanti edili o plastici.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione; la struttura dovrà essere dotata di saetta antivento.

CRITERI DI ARMONIZZAZIONE

Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

Tutte le strutture e gli elementi dei “*dehors*” devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 11 **MODALITA' DI UTILIZZO**

I “*dehors*” devono essere utilizzati esclusivamente nei giorni di apertura del pubblico esercizio che il concessionario gestisce e nell’ambito dell’orario di apertura dell’esercizio medesimo.

Per i “*dehors*” senza struttura portante, i tavoli le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, o accantonati dinanzi il pubblico esercizio, nel giorno e negli orari di chiusura.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

Comunque tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “*dehors*” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Eventuali sostituzioni di elementi devono avvenire esclusivamente con elementi identici al fine di non alterare l’aspetto autorizzato del “*dehors*”.

Articolo 12 **DANNI ARRECATI**

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico, al suolo privato e ai cittadini, dovuto alla presenza del “*dehors*”, deve essere risarcito a cura dell’ esercente concessionario.

Quando sono arrecati danni alla sede stradale pubblica, al verde pubblico e ad ogni altra pubblica proprietà, essi devono essere riparati secondo specifici interventi, con spese a carico dell’ esercente concessionario. L’Ufficio Patrimonio di concerto con l’Ufficio Tecnico LL.PP. quantificherà i danni arrecati.

Qualora il concessionario del “*dehors*” non provveda, è introitata la polizza fideiussoria e, se l’importo dei lavori di ripristino è superiore, si procede ai lavori con accollo delle relative spese a carico del concessionario.

Articolo 13 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Dal momento del ritiro dell’autorizzazione alla collocazione del “*dehors*” l’ esercente ha 30 giorni di tempo per allestire le strutture autorizzate e 5 giorni dall’installazione per provvedere a depositare una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture presso l’Ufficio Economato e Patrimonio.

Trascorso tale periodo l’autorizzazione decade.

Articolo 14

REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i "debors" può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione e' revocabile quando:

- ⇒ la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- ⇒ la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o la struttura venga utilizzata in difformità alle condizioni e prescrizioni autorizzate;
- ⇒ reiteratamente non sono rispettati gli orari di esercizio;
- ⇒ insorgono motivi di igiene, ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- ⇒ non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;
- ⇒ previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- ⇒ qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere anche sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

La revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 10 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.

I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione, salvo casi di particolare urgenza, sono adottati dal responsabile del Settore Attività Produttive competente, previa notifica di atto di diffida, che ai sensi della normativa vigente, in materia, costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese.

Articolo 15

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Non si procede al rilascio dell'autorizzazione quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente la

richiesta relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME

Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, adeguano le strutture poste in essere alle caratteristiche previste dal presente regolamento, entro mesi tre dalla sua entrata in vigore ~~e comunque non oltre il 31/01/2018.~~ (**)

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della autorizzazione o concessione.

Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche con "debors", relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno in istruttoria domande di proroga, possono proseguire il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata ~~fino al 31 gennaio 2018~~ (***) per tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che venga presentata la nuova domanda corredata di tutta la documentazione prevista nel presente Regolamento e qualora necessario venga aggiornato il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e l'adeguamento delle strutture poste in essere alle caratteristiche del presente Regolamento.

Articolo 17

SANZIONI

Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada (art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.) per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con "debors", o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00.

La realizzazione abusiva del "debors" non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dal regolamento comunale sull'applicazione della L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii..

Il Comune, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con "debors" senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, provvede ad ordinare al titolare dell'autorizzazione l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora il gestore dell'esercizio, cui il "debors" è annesso, non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Il materiale rimosso viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 giorni; scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra

causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.

Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 18

VERIFICHE E CONTROLLI

Alla Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto, da parte dei gestori/titolari dell'attività, delle condizioni di cui all'atto di "autorizzazione".

Articolo 19

ALLEGATI TECNICI

Si allegano gli "schemi strutturali", *render fotografici* e schede "dehors", che dovranno fornire una chiara esemplificazione di ciò che potrà essere autorizzato e realizzato.

Articolo 20

RECEPIMENTO DELLE DEFINIZIONI del REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET)

Il presente Regolamento recepisce i contenuti e definizioni uniformi di cui al Regolamento Edilizio Tipo (RET) (*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016*) giuste deliberazioni di Giunta Regionale del 30 dicembre 2016, n. 839 e del 19 maggio 2017, n. 243 (B.U.R.L. n. 43 del 30/05/2017).

Articolo 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Le disposizioni concernenti le tipologie degli arredi diventano cogenti a partire dallo 31.01.2018.

Alatri, 04 Novembre 2017

Il Redattore e Responsabile del Servizio

f.to (geom. Amerigo Brocco)

[Modifiche introdotte nella seduta del Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2017:](#)

(*) art. 4, sostituire le parole "La domanda e tutta la documentazione prevista dal successivo articolo deve pervenire presso l'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno e contenere la richiesta di autorizzazione per l'occupazione per l'anno in corso, anche per periodi frazionati." con le parole "Gli esercizi pubblici già titolari di autorizzazione dovranno presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno. Per tutte le nuove attività si fa riferimento a quanto previsto all'art. 5, ovvero in qualsiasi periodo dell'anno.";

(**) art. 16, eliminare le parole "e comunque non oltre il 31/01/2018";

(***) art. 16, sostituire le parole "fino al 31 gennaio 2018" con le parole "per tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento".